

# La Merloni/ter: ecco le nuove regole

La cosiddetta «legge Merloni» nata per mettere un freno alle degenerazioni innescate da Tangentopoli, introduce elementi altamente innovativi volti al rilancio della capacità d'investimento dei soggetti privati.

Impone nuove regole per la qualificazione delle imprese che prevedono l'abbandono entro il 2000 del sistema dell'Albo Nazionale dei Costruttori e criteri basati sulla Certificazione di Qualità.

La così detta «Legge Merloni-ter» è stata approvata il 10 Novembre 1998, dopo un iter parlamentare durato circa sei anni. Tale iter ha innescato un meccanismo di continue modifiche del testo (per adeguarlo a nuove disposizioni), con il solo risultato di renderlo, una volta approvato, di ostica lettura.

Ovviamente la funzione di rilancio della legge dipenderà largamente dalle reazioni dei soggetti che dovranno applicarla. Dal canto loro il Parlamento ed il Governo hanno cercato seriamente di formulare la legge in modo che essa potesse effettivamente dar luogo ad un rilancio degli investimenti. Ciò è evidente nella messa a punto dei profili più delicati della legge quali la materia del c.d. «promotore», la disciplina della «permuta», il «performance bond» e la nuova «camera arbitrale».

Attraverso la mediazione delle diverse istanze degli operatori del settore si è giunti ad un quadro definitivo dal quale partire per dotare il sistema delle costruzioni di strumenti in grado di rilanciare l'attività attraverso l'apporto di capitale privato (caso del «promotore»).

Il decreto in vigore dall'1 gennaio prevede più selezione per le Pmi.

Accesso più facile ai grandi appalti, anche per evitare griglie troppo strette che favoriscano la partecipazione alle gare delle sole imprese straniere; selezione più dura, invece, per le piccole impegnate a gareggiare su importi inferiori ai dieci miliardi; introduzione moderata di nuovi «paletti» sulla manodopera e — ancora più moderata — sulla dotazione di attrezzatura tecnica.

Sono queste, viste dal lato delle imprese, le principali novità del decreto legge 502/1999, che dal 1° gennaio disciplina la qualificazione nei lavori pubblici. Una riforma

che punta, con moderazione e solo nel segmento basso del mercato, a una maggiore selettività di quanto facesse il combinato disposto Albo costruttori e bando-tipo fino al 31 dicembre 1999.

Per le amministrazioni pubbliche, cambia poco con il decreto. Ai vecchi parametri del bando-tipo vengono sostituiti — nella messa a punto del bando di gara — i nuovi parametri, che dovranno essere verificati come succedeva in passato. Le procedure restano quelle già vigenti: da tempo erano state sventate operazioni da millennium bug degli appalti, come quelle di affidare a migliaia di stazioni appaltanti complesse e delicate operazioni di qualificazione di imprese.

Anche i certificati dell'Albo costruttori manterranno la propria efficacia nella fase transitoria. Il decreto legge salva, inoltre, la situazione di chi avesse presentato all'Anc la domanda di revisione per un'iscrizione già posseduta: anche se i comitati Anc non avranno fatto in tempo ad approvare, la revisione è data per passata.

L'Anc chiude i battenti e il nuovo Governo ha ribadito che non dovranno esserci proroghe neanche

che per esaminare le diecimila domande giacenti. Azzerate le richieste di nuove iscrizioni non ancora esaminate e deliberate alla data del 31 dicembre 1999. A gare fino a un miliardo potranno tuttavia partecipare anche imprese senza iscrizione Anc purché dimostrino di possedere requisiti doppi a quelli richiesti ordinariamente.

Certificazione di qualità. Obbligo per le maxi gare, premio per le piccole imprese.

La certificazione di qualità sarà uno dei passaggi chiave per il settore delle costruzioni. Obbligatoria o facoltativa che sia. Per ora infatti quello degli appalti pubblici è uno dei pochi comparti nei quali la certificazione non solo è raccomandata ma è addirittura imposta per legge.

A renderla obbligatoria è la legge-quadro sui lavori pubblici: la cosiddetta Merloni-ter. Secondo questa normativa, l'Iso 9000 costituisce uno dei due pilastri del nuovo meccanismo di qualificazione delle imprese di costruzione che vogliono partecipare agli appalti pubblici (il secondo è la verifica dei requisiti da parte di società commerciali private, quali le Soa).

Anche se declassata a fatto vo-

lontario, la qualità potrebbe comunque giocare un ruolo fondamentale per le imprese di costruzioni perché niente vieta — già ora — alle stazioni appaltanti di prevedere per la singola gara nel bando l'obbligo di Iso 9000 o, anche in questo caso, punteggi più alti per chi è già certificato.

In attesa che tutto il quadro legislativo vada a regime, vediamo comunque le novità più immediate. Al posto dell'attuale Albo nazionale costruttori, giudicato superato e incapace di selezionare davvero le aziende, dal 1° gennaio è in vigore un sistema basato anche sulla qualità, oltre che su una rigorosa verifica dei requisiti da parte di soggetti privati. Il salto sarà notevole: da una qualificazione pubblica e accentrata nelle mani dell'Albo costruttori si passerà a una diffusa e privatistica, affidata cioè a società di diritto privato quali le Soa (Società organismi di attestazione).

Quello che qualsiasi impresa dovrà fare per concorrere a gare di importo superiore a 150mila Dsp (circa 300 milioni di lire) è ottenere l'attestazione da una Soa. L'attestazione è il documento che sostituisce il vecchio certificato Anc

e sarà il lasciapassare per accedere alla gara. Ogni Soa lo rilascerà dopo aver verificato che l'azienda abbia i requisiti richiesti per il tipo di categoria a cui vuole accedere. Oltre che sulla qualità, le imprese saranno giudicate in base al fatturato, al monte lavori di una determinata tipologia, alle spese per il personale e all'attrezzatura tecnica posseduta.

I requisiti di certificazione della qualità contemplati nel regolamento attuativo della Legge 415/98 - Merloni Ter.

In data 21 gennaio 2000 è stato definitivamente approvato il regolamento attuativo della Legge 415/98 relativa agli appalti pubblici (Merloni Ter).

Il ritardo con il quale è stato emanato il regolamento, senza il quale una parte della L. 415 era di fatto inapplicabile, aveva determinato la necessità di emettere un Decreto Ministeriale (o decreto Legge 3) in data 30 dicembre 1999, onde evitare un vuoto legislativo seppure di pochi giorni.

Questo regolamento di fatto supera anche il detto decreto.

Lasciamo ad altri la disputa sulla composizione delle SOA e sugli altri temi che hanno ritardato l'e-

manazione del regolamento, tra l'altro ancora in parte insoliti, e concentriamo la nostra attenzione sulla componente «Certificazione di qualità» del nuovo sistema di qualificazione.

Vediamo di schematizzare gli elementi che lo compongono:

1) Sono stati istituiti due livelli di certificazione di qualità.

Certificazione UNI EN ISO serie 9000 completa.

Attestazione di «Elementi significativi e tra loro correlati di Sistema Qualità». In questo caso è il regolamento stesso che definisce i requisiti per ottenere l'attestazione.

2) E' stato istituito un transitorio di 5 anni secondo il quale l'entrata in vigore della certificazione ISO 9000 e l'attestazione degli elementi di sistema qualità è graduata nel tempo in funzione dell'importo dell'appalto come riportato nella tabella che segue:

3) La certificazione e l'attestazione saranno rilasciate dagli Enti di certificazione accreditati al Sincert e le SOA prenderanno atto di queste certificazioni.

Sembrerebbe tutto chiaro, ma rimane una grossa incognita; infatti, gli elementi di sistema qualità vorrebbero essere una semplificazione del sistema qualità ISO 9000, ma se si guarda ai requisiti richiesti, le esclusioni rispetto alla ISO 9000 sono di scarso rilievo.

E' probabile dunque che la discriminante tra certificazione ISO 9000 completa e attestazione di elementi del sistema qualità si verificherà di fatto nel diverso livello di approfondimento della verifica dell'Ente in particolare per quel che riguarda l'effettiva applicazione.

Siamo dunque in attesa, sperando che non si protragga a lungo, che organismi competenti e Sincert concordino una linea da adottare e forniscano utili indirizzi agli operatori del settore quali: Enti di certificazione, associazioni di categoria, società di consulenza, ecc., in modo che questi possano indirizzare le imprese verso il percorso più consono alle loro aspettative e necessità di qualifica.

Dott. Ing Massimo Gelati

Membro gruppi di lavoro Commissione «Qualità ed Affidabilità» dell'UNI

## GRADAZIONE NEL TEMPO DEL REQUISITO DELLA CERTIFICAZIONE IN FUNZIONE DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

Requisito	Classifica I e II (da 0 a 1 mld.)	Classifica III, IV e V (da 1 a 10 mld.)	Classifica VI e VII (da 10 a 30 mld.)	Classifica VII (illimitato)
Elementi del sistema di qualità	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no
	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no
	Anno 2002 - no	Anno 2002 - no	Anno 2002 - sì	Anno 2002 - sì
	Anno 2003 - no	Anno 2003 - sì	Anno 2003 - sì	Anno 2003 - //
	Anno 2004 - no	Anno 2004 - sì	Anno 2004 - //	Anno 2004 - //
Certificazione Sistema di qualità	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no	Anno 2000 - no
	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no	Anno 2001 - no
	Anno 2002 - no	Anno 2002 - no	Anno 2002 - no	Anno 2002 - no
	Anno 2003 - no	Anno 2003 - no	Anno 2003 - no	Anno 2003 - sì
	Anno 2004 - no	Anno 2004 - no	Anno 2004 - sì	Anno 2004 - sì
	Regime - no	Regime - sì	Regime - sì	Regime - sì